

## Quanti interessi contrapposti nello scontro tra Cupertino e l'Europa

**C**on il caso Apple la Commissione Europea si scontra con il noto gruppo della Silicon Valley, ma anche con l'Irlanda e con il Dipartimento del Tesoro americano. I tax ruling sul transfer pricing sono aiuti di Stato illegittimi oppure l'attacco sferrato dalla Commissione è una violazione della sovranità fiscale di un Paese membro e dei principi giuridici vigenti nell'Unione? Come si legge nel comunicato stampa emanato dalla Commissione Europea lo scorso 30 agosto, nel giugno 2013 «la Commissione ha iniziato a esaminare le pratiche di ruling fiscale in alcuni Stati membri. Nel dicembre del 2014 ha esteso a tutti gli Stati membri le richieste di informazioni. Nell'ottobre 2015 la Commissione ha concluso che il Lussemburgo e i Paesi Bassi avevano concesso vantaggi fiscali selettivi rispettivamente a Fiat e a Starbucks. Nel gennaio 2016 la Commissione ha concluso che i vantaggi fiscali selettivi concessi dal Belgio ad almeno 35 multinazionali, prevalentemente della Ue, nell'ambito del regime fiscale sugli utili in eccesso sono illegali ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione sta inoltre svolgendo due indagini approfondite per accertare se i ruling fiscali possano sollevare problemi in materia di aiuti di Stato in Lussemburgo per quanto riguarda Amazon e McDonald's». Ora è il turno di Apple. Margrethe Vestager, commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: «Gli Stati membri non possono concedere vantaggi fiscali a determinate società e non ad altre: tale trattamento è illegale ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato. L'indagine della Commissione ha portato a concludere che l'Irlanda ha concesso ad Apple vantaggi fiscali illegali che hanno consentito alla società di versare per lunghi anni molte meno imposte di altre imprese. Il trattamento selettivo di cui ha goduto ha infatti permesso ad Apple di pagare sugli utili europei un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società pari all'1% nel 2003, scesa poi fino allo 0,005% del 2014.» Sotto accusa i ruling fiscali emessi dall'Irlanda nel 1991 e nel 2007, relativi alla determinazione degli

DI STEFANO LOCONTE

utili imponibili di Apple Sales International e Apple Operations Europe, due società di diritto irlandese del gruppo Apple, fiscalmente non residenti in Irlanda perché non «gestite e dirette» (managed and controlled) in Irlanda.

Secondo la Commissione, tali ruling approvavano un'assegnazione artificiale degli utili di vendita di Apple Sales International e Apple Operations Europe alle rispettive sedi centrali, dove non erano tassati. Tim Cook, ceo di Apple, controbatte: «Negli anni ci siamo avvalsi delle indicazioni delle autorità irlandesi per rispettare le normative fiscali del Paese; le stesse indicazioni che qualsiasi azienda attiva in Irlanda ha a disposizione. Come in tutti i Paesi in cui operiamo, in Irlanda rispettiamo la legge e versiamo allo Stato tutte le tasse che dobbiamo». Continua il ceo della casa di Cupertino: «Noi non abbiamo mai chiesto né tantomeno ricevuto alcun trattamento speciale. Ora ci troviamo in una posizione anomala: ci viene ordinato di versare retroattivamente tasse aggiuntive a un governo che afferma che non gli dobbiamo niente più di quanto abbiamo già pagato».

Anche il Dipartimento del Tesoro americano è intervenuto sulla questione emettendo, il 24 agosto scorso, un white paper concernente le recenti investigazioni dell'Unione Europea sui ruling riguardanti il transfer pricing e la configurabilità degli stessi come aiuti di Stato. In estrema sintesi, il Tesoro sostiene che l'approccio della Commissione è nuovo e si discosta dalla giurisprudenza della Corte Europea e dalle precedenti decisioni della Commissione, che quest'ultima non dovrebbe procedere alla riscossione retroattiva di quanto dovuto in base al nuovo approccio e che la nuova interpretazione è incoerente con le norme internazionali e mina il sistema fiscale internazionale. Il Tesoro americano è molto critico sul nuovo orientamento della Commissione Europea e sostiene che «il cambiamento di approccio sembra espan-

dere il ruolo del Directorate Generale per la Concorrenza della Commissione oltre l'attuazione delle leggi sulla concorrenza e gli aiuti di Stato previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nel ruolo di autorità fiscale sovranazionale che controlla le decisioni degli Stati Membri in tema di transfer pricing». Secondo il Tesoro, il nuovo approccio ai ruling in tema di transfer pricing riduce qualsiasi investigazione sull'esistenza di un aiuto di Stato allo stabilire se il ruling sia coerente con l'interpretazione data dalla Commissione al principio di libera concorrenza (arm's length principle). Tale interpretazione, come noto, in base ai trattati istitutivi dell'Unione Europea è prerogativa dei singoli Stati membri e non della Commissione Europea. L'interesse del Fisco americano sulla questione è chiaro: più utili vengono tassati in Europa, meno utili potranno essere tassati negli Stati Uniti al momento del rimpatrio.

Al di là degli interessi di parte e delle considerazioni che ciascun cittadino può fare sulla possibilità per le multinazionali di differire la tassazione dei propri utili, il Tesoro americano mette sul piatto argomentazioni e principi giuridici di fondamentale importanza: la sovranità degli Stati membri in tema di imposte dirette e il ruolo della Commissione come definito nei trattati istitutivi dell'Unione; la certezza del diritto e l'irretroattività delle norme fiscali; la definizione di aiuto di Stato e la caratteristica della selettività dello stesso; le norme internazionali che stabiliscono la potestà impositiva di ciascuno Stato e i progetti di riforma attualmente in atto per ridurre o eliminare l'elusione e l'evasione fiscale.

Va notato, infine, come le esigenze di alcuni Stati, sempre più indebitati, si scontrino con l'interesse di altri Stati intenzionati a promuovere politiche di concorrenza fiscale, volte ad abbassare la pressione fiscale al fine di attrarre capitali e persone. Gli orientamenti della Commissione, evidentemente, riflettono in varia misura anche tali contrapposti interessi. (riproduzione riservata)

\*studio legale Loconte & Partners

